

## **ALLEGATO 5**

### **FACSIMILE DI GARANZIA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**



## FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA - MOD. 1

Spett.le  
**Ministero dell'Interno**  
**Dipartimento della Pubblica**  
**Sicurezza**  
**Direzione Centrale dei Servizi**  
**Tecnico – Logistici e della**  
**Gestione Patrimoniale**  
Via del Castro Pretorio, n. 5  
00185 Roma

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Premesso che:

- (a)** in data \_\_\_\_ la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche “Consip”) ha aggiudicato alla \_\_\_\_\_ (in seguito, per brevità anche “Fornitore” e/o “Impresa”) il/i Lotto/i della gara relativa alla stipula di un Contratto per la fornitura di carburanti avio mediante consegna a domicilio in favore dei Reparti Volo del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la quale il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dagli Enti Ordinanti, sino a concorrenza degli importi massimi complessivi stabiliti dal suddetto Contratto, ai prezzi ed alle condizioni nello stesso indicate;
- (b)** ai sensi del predetto Contratto il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza l’esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dal Contratto medesimo;
- (c)** il Fornitore si è impegnato a stipulare in favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo massimo di Euro \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_);
- (d)** il sottoscritto Istituto di credito \_\_\_\_\_ [**ovvero, in alternativa:** la sottoscritta Impresa di Assicurazione ovvero, in alternativa la sottoscritta Società Finanziaria], con sede in \_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta fideiussione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di credito \_\_\_\_\_ [**ovvero, in alternativa:** la sottoscritta Società Finanziaria **ovvero, in alternativa:** la sottoscritta Impresa di Assicurazione] (in seguito per brevità



anche l'“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l'“Assicuratore”), con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ iscritto/a nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ iscritto/a all'albo delle banche presso la Banca d'Italia \_\_\_\_\_<sup>1</sup> nella persona dei suoi procuratori Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in forza di procura speciale del \_\_\_\_\_, con la presente si costituisce fideiussore nell'interesse della \_\_\_\_\_ (Fornitore) in favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e garantisce il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula del Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché il pagamento al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza delle somme dovute il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_), escutibile per intero in caso di risoluzione del Contratto.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. L'Istituto **[ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore]** si impegna, irrevocabilmente, ad effettuare il pagamento sino all'importo massimo di Euro \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall'Istituto **[ovvero, in alternativa: dalla Società, ovvero, in alternativa: dall'Assicuratore]**, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

---

<sup>1</sup>Per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all'albo ex art. 106 del D. Lgs. 385/93 presso la Banca d'Italia; oppure, in caso di mancata conclusione del procedimento di iscrizione nel medesimo albo, gli estremi del procedimento amministrativo, avviato ai sensi della l. n. 241/90 per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106. Come risulta dal Comunicato della Banca d'Italia del 12 maggio 2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal TUB e dalle relative norme di attuazione (cfr. DM n. 53/2015), oltre agli intermediari già iscritti all'albo ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.



3. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l'Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.
4. L'Istituto [**ovvero, in alternativa:** la Società, **ovvero, in alternativa:** l'Assicuratore] rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.
5. La presente fideiussione opererà per tutta la durata del Contratto, anche eventualmente prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto medesimo e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza verso il Fornitore - a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna al Garante, da parte del Fornitore dei certificati di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avverrà con cadenza annuale soltanto a seguito della presentazione da parte del Fornitore della documentazione di cui sopra. Il garante dovrà comunicare al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza il valore dello svincolo.
6. L'Istituto [**ovvero, in alternativa:** la Società, **ovvero, in alternativa:** l'Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
7. La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
8. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
9. In caso di controversia tra l'Istituto [**ovvero, in alternativa:** la Società, **ovvero, in alternativa:** l'Assicuratore] e il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il Fornitore

L'Istituto

(**ovvero:** La Società)

(**ovvero:** L'Assicuratore)



## FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA - MOD. 2

Spett.le  
**Ministero della Difesa**  
**Aeronautica Militare**  
**Centro Tecnico Rifornimenti**  
**Fiumicino**  
Via Portuense, n. 1818  
00054 Fiumicino (RM)

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Premesso che:

- (a)** in data \_\_\_\_ la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche “Consip”) ha aggiudicato alla \_\_\_\_\_ (in seguito, per brevità anche “Fornitore” e/o “Impresa”) il Lotto 3 della gara relativa alla stipula di un Contratto per la fornitura di carburanti avio mediante consegna a domicilio in favore dei Reparti Volo del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare, con la quale il Fornitore si impegna ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dagli Enti Ordinanti, sino a concorrenza degli importi massimi complessivi stabiliti dal suddetto Contratto, ai prezzi ed alle condizioni nello stesso indicate;
- (b)** ai sensi del predetto Contratto il Fornitore si impegna a garantire, nei confronti del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino l’esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, nascenti dal Contratto medesimo;
- (c)** il Fornitore si è impegnato a stipulare in favore del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino, con Istituto di Credito/Società Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni per l’importo massimo di Euro \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_);
- (d)** il sottoscritto Istituto di credito \_\_\_\_\_ **[ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione ovvero, in alternativa la sottoscritta Società Finanziaria]**, con sede in \_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_ si è dichiarato/a disponibile a concedere la predetta fideiussione.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente lettera, il sottoscritto Istituto di credito \_\_\_\_\_ **[ovvero, in alternativa: la sottoscritta Società Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazione]** (in seguito per brevità anche l’“Istituto” ovvero, in alternativa: la “Società” ovvero, in alternativa: l’“Assicuratore”), con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_ iscritto/a nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_



iscritto/a all'albo delle banche presso la Banca d'Italia \_\_\_\_\_<sup>2</sup> nella persona dei suoi procuratori Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in forza di procura speciale del \_\_\_\_\_, con la presente si costituisce fideiussore nell'interesse della \_\_\_\_\_ (Fornitore) in favore del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino, e garantisce il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., assunti con la stipula del Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché il pagamento al Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino delle somme dovute il tutto sino ad un importo massimo pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_ = ( \_\_\_\_\_ / \_\_), escutibile per intero in caso di risoluzione del Contratto.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1. L'Istituto [**ovvero, in alternativa:** la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore] si impegna, irrevocabilmente, ad effettuare il pagamento sino all'importo massimo di Euro \_\_\_\_\_, \_\_ = ( \_\_\_\_\_ / \_\_), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa formulata da parte del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall'Istituto [**ovvero, in alternativa:** dalla Società, ovvero, in alternativa: dall'Assicuratore], anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

---

<sup>2</sup>Per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all'albo ex art. 106 del D. Lgs. 385/93 presso la Banca d'Italia; oppure, in caso di mancata conclusione del procedimento di iscrizione nel medesimo albo, gli estremi del procedimento amministrativo, avviato ai sensi della l. n. 241/90 per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106. Come risulta dal Comunicato della Banca d'Italia del 12 maggio 2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal TUB e dalle relative norme di attuazione (cfr. DM n. 53/2015), oltre agli intermediari già iscritti all'albo ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.



3. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l'Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.
4. L'Istituto **[ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore]** rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.
5. La presente fideiussione opererà per tutta la durata del Contratto, anche eventualmente prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto medesimo e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino verso il Fornitore - a seguito della esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna al Garante, da parte del Fornitore dei certificati di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avverrà con cadenza annuale soltanto a seguito della presentazione da parte del Fornitore della documentazione di cui sopra. Il garante dovrà comunicare al Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino il valore dello svincolo.
6. L'Istituto **[ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore]** sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dal Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino.
7. La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino.
8. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
9. In caso di controversia tra l'Istituto **[ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore]** e il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti Fiumicino è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il Fornitore

L'Istituto

**(ovvero: La Società)**

**(ovvero: L'Assicuratore)**